



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 30 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Commercio delle “bare fiscali”: condizioni di innesco della disciplina antielusiva
di **EVOLUTION**

IVA

Nuove specifiche tecniche di fattura elettronica ed esterometro – III° parte
di **Roberto Curcu**

DICHIARAZIONI

Isa delle attività professionali
di **Federica Furlani**

FINANZA AGEVOLATA

La diagnosi energetica: obbligo o opportunità
di **Massimo Ravagnani – Gruppo Finservice**

AGEVOLAZIONI

Riapre il bando Marchi+3
di **Debora Reverberi**

HOSPITALITY

Nel modello dichiarativo l'ultima quota del credito per riqualifica strutture alberghiere
di **Leonardo Pietrobon**

CASI OPERATIVI

Commercio delle “bare fiscali”: condizioni di innescio della disciplina antielusiva

di EVOLUTION

Master di specializzazione

DIRITTO E FISCALITÀ DEL TRUST

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

In tema di riporto delle perdite fiscali, l'articolo 84, comma 3, Tuir contiene una norma antielusiva avente la finalità di evitare il commercio delle c.d. bare fiscali. In particolare, la norma non permette il riporto delle perdite fiscali da parte di una società nell'ipotesi in cui venga trasferita la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria e venga modificata l'attività in fatto esercitata nei due anni precedenti o successivi il trasferimento delle partecipazioni.

Tutto ciò premesso si chiede cosa si intende per “modifica dell’attività principale in fatto esercitata”.

L'articolo 84 Tuir detta le regole relative al riporto delle perdite fiscali generate nell'ambito del reddito d'impresa.

In particolare, il comma 3 prevede una disciplina antielusiva volta a contrastare il commercio delle c.d. “bare fiscali”.

In buona sostanza, il legislatore pone il divieto di riporto delle perdite fiscali da parte di una società se:

- la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite viene trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo;
- viene modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

Nuove specifiche tecniche di fattura elettronica ed esterometro – III° parte

di Roberto Curcu



The graphic features a blue header bar with the text "Master di specializzazione". Below it, a large blue section contains the title "IVA NAZIONALE ED ESTERA" in white. At the bottom of this section, there is a call-to-action button with the text "Scopri le sedi in programmazione >".

Nelle [prime due parti di questo contributo](#), abbiamo illustrato come le **nuove specifiche tecniche della fattura elettronica** vanno ad incidere sulla fatturazione attiva.

In questo contributo proviamo ad illustrare quali modifiche ci dovrebbero essere con riferimento alla **registrazione delle operazioni passive**.

Partiamo in primo luogo dalla **determinazione dell'ammontare dell'Iva detraibile**: l'Agenzia non può conoscere se una cessione di beni o una prestazione di servizi dà diritto alla detrazione dell'Iva al cessionario o committente, in quanto **non è a conoscenza di come viene applicata l'indetraibilità oggettiva**, quella **mirata**, e in alcuni casi nemmeno quella da **pro-rata**.

Quello che l'Agenzia può sapere, senza essere comunque precisa, è quale sarebbe **l'ammontare massimo di Iva detraibile**, ipotizzando che non ci siano casi di indetraibilità: tale importo sarebbe dato **dall'Iva indicata in tutte le fatture elettroniche ricevute nell'anno** (l'Iva relativa può essere infatti detratta solo nell'anno di ricezione della fattura), **sommata all'Iva all'importazione** (nonostante per l'importatore la bolletta doganale sia un documento cartaceo, i relativi dati dovrebbero essere inseriti a sistema), **e sommata all'Iva pagata dallo stesso cessionario o committente al posto del cedente o prestatore, con il meccanismo del reverse charge**.

Prima di addentrarci nel discorso relativo al *reverse charge*, evidenziamo che **l'Agenzia non vede in automatico l'Iva che viene addebitata con fattura cartacea da enti non commerciali** con attività commerciale inferiore a 65.000 euro, e forse non vede nemmeno quella che **potrebbe addebitare un cedente della Repubblica di San Marino**.

Ciò premesso, **importi rilevanti di imposta possono essere detratti dopo aver effettuato il reverse charge**, cioè assolto l'Iva al posto del cedente o prestatore, **emettendo una autofattura**

o integrando la fattura del fornitore. Chiaramente l'imposta assolta deve confluire poi come debito nella liquidazione Iva.

L'Iva che viene assolta con *reverse charge* confluisce nel quadro VJ della dichiarazione Iva, il quale riporta dei campi per il cosiddetto “*reverse charge interno*” e per quello “*estero*”.

Il ***reverse charge estero*** si effettua in particolare **quando si fanno acquisti comunitari**, quando si è **committenti di prestazioni di servizi con territorialità italiana**, rese da soggetti passivi stabiliti all'estero, e quando si acquistano da soggetti stabiliti all'estero beni che già si trovano in Italia.

In tutti i casi di “*reverse charge estero*” l'operazione va comunicata con l'esterometro, e, logica vuole che tale comunicazione riporti come imposta o come titolo di non imponibilità quello applicato dal cessionario o committente italiano con *reverse charge*.

Ad esempio, se un soggetto italiano riceve una fattura da un trasportatore tedesco e la integra con Iva, andrà indicato l'imponibile e la relativa imposta integrata, mentre se dovesse integrarla con l'articolo 9, andrà indicata la causale N3.4.

Ricordiamo che, con le nuove specifiche tecniche, **in esterometro è stata eliminata la possibilità di utilizzare la causale “N6”**, che le specifiche tecniche 1.5 consideravano applicabile in caso di “*inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)*”.

Una anomalia presente nelle precedenti specifiche tecniche e non eliminata con la versione 1.6, è che **qualora il fornitore indicato nell'esterometro sia di un Paese comunitario, come tipo di documento potrà essere messo solo “TD10 Fattura per acquisto intracomunitario di beni” o “TD11 fattura per acquisto intracomunitario di servizi”**.

Purtroppo questa è una **semplificazione difforme dalla realtà**, posto che molto frequentemente fornitori comunitari cedono merce che è già presente in Italia (si pensi alle cessioni di carburante effettuate dai **numerosi venditori su internet con depositi in Italia**), e quindi non si è in presenza di una operazione comunitaria.

Inoltre, a tali complessità si aggiungerà la Brexit e le implicazioni connesse agli scambi con il Nord Irlanda. Di ciò, chiaramente, dovranno tenerne conto le **software house**.

Il *reverse charge estero*, ad oggi, viene effettuato dalla quasi totalità dei soggetti in forma cartacea: al ricevimento di un **documento cartaceo** (o in formato elettronico, ma extra SdI, come un Pdf via mail), si procede alla **stampa del documento estero**, all'emissione della **autofattura cartacea** o all'integrazione del documento cartaceo, ed alla **conservazione analogica di tali documenti**.

Vero è che l'Agenzia, già nel passato, aveva precisato che era **possibile inviare una specie di "autofattura" a Sdl per smaterializzare questa operazione**, ma la cosa è stata sconsigliata da tutti, per la confusione informatica che poteva generarsi anche nei controlli dell'Agenzia.

A questo riguardo, la novità delle nuove specifiche che sembra andare incontro a chi intende smaterializzare completamente la fase del **reverse charge**, è **l'istituzione di tre nuovi codici del "tipo documento", che sono TD17, TD18 e TD19, utilizzabili per il reverse charge da farsi su servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri**.

La logica di tali nuovi codici dovrebbe essere quella di rendere possibile che, già in sede di registrazione del documento estero, il **sistema informativo possa creare un file xml da inviare all'Agenzia con i dati del fornitore estero e l'importo dell'Iva da assolvere**, che oltre ad eliminare l'incombenza di dover comunicare l'operazione nell'esterometro, eviti proprio la stampa e la conservazione cartacea del documento integrato o dell'autofattura, ed inserisca l'operazione nel corretto rigo del quadro VJ della dichiarazione.

Analoga logica sembra avere il "tipo documento" "**TD16 – integrazione reverse charge interno**".

Tale codice consente al cessionario o committente di una operazione in reverse charge interno (acquisto di rottami, di servizi di pulizia, subappalti edili, pallet usati, ecc...), **di inviare a Sdl un documento che sostituisce l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore** (elettronica inviata via Sdl).

Dalle specifiche tecniche capiamo che se generiamo questo file xml da inviare a Sdl, come **cedente/prestatore** andrà messo colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio (ad esempio l'impresa di pulizia).

A parere di chi scrive, nel documento dovrebbe essere **valorizzata l'imposta che si è assolta in reverse charge**, anche se tale *modus operandi* non consente di determinare in che rigo del quadro VJ inserire l'operazione (salvo che l'Agenzia non riesca a incrociare questo documento con il campo "natura" inserito nella fattura emessa dal fornitore). L'alternativa (**indicazione di un codice della famiglia N6**), **permetterebbe di individuare il rigo di competenza, ma non l'imposta assolta in reverse charge** (si pensi ad esempio a chi riceve le fatture di subappalto edile, che le integra talvolta al 4% altre volte al 10% ed altre volte ancora al 22%).

In conclusione, **le nuove specifiche tecniche, che per molti saranno solo una complicazione**, per altri potrebbero essere uno **stimolo per una maggiore automatizzazione dei processi amministrativi ed una eliminazione di documenti cartacei**.

Tuttavia, **molti chiarimenti sono necessari** e, considerati i tempi di aggiornamento dei software gestionali utilizzati in particolare nelle grandi aziende, tali chiarimenti sono già **in estremo ritardo**.

DICHIARAZIONI

Isa delle attività professionali

di Federica Furlani

DIGITAL Seminario di specializzazione

SISMA BONUS E DETRAZIONI FISCALI 110%: LIMITI E CONDIZIONI

[Scopri di più >](#)

Alcuni **Isa delle attività professionali** relativi al **periodo d'imposta 2019**, parte integrante del **Modello Redditi 2020 che va presentato entro il prossimo 30 novembre**, sono stati oggetto di **novità** in considerazione della particolare complessità delle attività professionali in argomento, caratterizzate:

- dall'applicazione del **principio di cassa** per la determinazione del reddito, per cui rilevano esclusivamente i **compensi incassati e le spese effettivamente pagate**;
- da particolari **strutture dei costi**;
- da una talvolta significativa **variabilità dei compensi** da un periodo d'imposta all'altro.

Gli approfondimenti metodologici svolti hanno quindi portato al **passaggio da un "modello a costi"** a un **"modello a prestazione"** per i seguenti **Isa revisionati per il periodo d'imposta 2019**:

- **BK02U – Attività degli studi di ingegneria;**
- **BK03U – Attività tecniche svolte da geometri;**
- **BK04U – Attività degli studi legali;**
- **BK25U – Consulenza agraria fornita da agronomi;**

per i quali era già prevista l'ordinaria revisione biennale,

- **BK01U – Studi notarili;**
- **BK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti**, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- **Bk06U – Servizi forniti da revisori contabili**, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di **amministrazione, contabilità e tributi** (lavoro autonomo);
- **BK17U – Periti industriali;**
- **BK18U – Attività degli studi di architettura;**
- **BK23U – Servizi di ingegneria integrata;**
- **BK24U – Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;**

per i quali la revisione è stata invece **anticipata**.

Per i **modelli a prestazione la valutazione Isa si fonda sul confronto tra:**

- il **compenso medio**, determinato, sulla base dei dati inseriti dal contribuente (quadro C – Elementi specifici dell’attività e quadro H – Dati contabili), dividendo i compensi percepiti, ripartiti per tipologia di prestazione, per il numero di prestazioni,
- i **valori minimi provinciali**.

Se il **compenso medio dichiarato è inferiore al minimo** non attiva più, come in passato, alcun indicatore di anomalia, ma influenza, in diminuzione, i valori dei tre **indicatori elementari** applicabili ai professionisti, in grado di individuare l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, ovvero:

- l’indicatore “**compensi per addetto**”, quale rapporto tra **compensi dichiarati per addetto e compensi teorici per addetto**, in grado di misurare l’affidabilità dell’ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto;
- l’indicatore “**valore aggiunto per addetto**”, quale **rapporto tra valore aggiunto dichiarato per addetto e valore aggiunto teorico per addetto**, in grado di misurare l’affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto;
- l’indicatore “**reddito per addetto**”, quale rapporto tra reddito dichiarato per addetto e reddito teorico per addetto, in grado di misurare l’affidabilità del reddito che uno studio professionale **realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto**.

Più lo scostamento è alto, più il punteggio Isa diminuisce.

Inoltre in tutti gli Isa delle attività professionali con modello “a prestazione” sono stati introdotti **tre nuovi indicatori elementari di anomalia** che verificano l’accettabilità delle spese sostenute dal professionista rispetto all’ammontare complessivo dei compensi dichiarati.

Ad essi è associato un **punteggio pari a 1** nel caso in cui l’ammontare dei compensi sia uguale a zero o se il valore dell’indicatore sia superiore al valore delle rispettive soglie di riferimento.

I **tre nuovi indicatori** sono:

- **Incidenza delle spese sui compensi**, per il quale le soglie sono differenziate in base all’incidenza delle spese del personale (lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e soggetti terzi che erogano prestazioni afferenti l’attività professionale) sul totale delle spese;

- **incidenza dei consumi sui compensi;**
- **incidenza delle altre spese documentate sui compensi,**

e vengono calcolati rapportando ai compensi complessivamente conseguiti, rispettivamente, il totale delle spese, l'ammontare dei consumi e l'ammontare delle altre spese documentate nette.

FINANZA AGEVOLATA

La diagnosi energetica: obbligo o opportunità

di Massimo Ravagnani – Gruppo Finservice



Il contributo di oggi verte sulla **Diagnosi Energetica** aziendale, o Bilancio Energetico, visto come un **obbligo per alcuni soggetti**, ma in realtà una **grande opportunità** per tutte le aziende.

Il quadro normativo di riferimento fa capo alla **Direttiva Europea 2012/27/UE**, recepita in Italia dal **D.Lgs. 102/2014** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 Luglio 2014. In quell'occasione viene giustamente dato un **ruolo “strategico” all'efficientamento del settore industriale** come strumento cardine per il raggiungimento degli **obiettivi ambientali dell'Unione**. Quella norma si è tuttavia scontrata con una percezione errata dell'efficientamento, con la necessità intrinseca, non sempre apprezzata, di prevedere programmi a lungo termine che ovviamente necessitino di investimenti consistenti.

Venendo ora ai **soggetti obbligati**, l'[articolo 8](#) definisce: **grandi imprese** (comma 1) ed imprese a forte consumo di energia (**energivore**; comma 3). Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT e le aziende che adottano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma UNI 50001.

Per ogni anno «n», è l'**impresa stessa responsabile di verificare** se ricade in una delle categorie sottoposte ad obbligo di diagnosi per l'anno di riferimento «n-1»; se per l'anno di riferimento l'**Impresa** è contemporaneamente Grande Impresa ed Impresa energivora, deve essere considerata Grande Impresa.

Come definito dal D.Lgs. 102/2014 viene definita grande impresa un'azienda con i seguenti requisiti: **numero di dipendenti effettivi > 250** e **(fatturato annuo > 50 milioni di euro o attivo**

di bilancio annuo > 43 milioni di euro). Una Grande Impresa sarà soggetta all'obbligo di diagnosi per l'anno «n», quando le condizioni appena citate vengono rispettate per i due anni precedenti «n-1» ed «n-2».

Molta **attenzione** deve essere posta nel calcolo della dimensione, in quanto questa deve **tenere conto delle collegate**. Ad esempio, se un'azienda A possiede una partecipazione (tra il 25% ed il 50%) del 40% di un'azienda B, la dimensione di A da considerare sarà A+40%B. Nel caso in cui la partecipazione fosse superiore al 50% la dimensione da considerare diventa A+B.

Il secondo soggetto obbligato allo svolgimento della diagnosi sono le cosiddette **Energivore**, o aziende a forte consumo di energia. I loro elenchi sono regolarmente emanati ed aggiornati dalla **Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA – DM5/4/2013)**. Si tratta di aziende che, secondo il D.M. 5 aprile 2013 e sue successive modifiche, devono rispettare i seguenti **requisiti**:

- rientrare nelle attività elencate **all'Allegato 3 ed all'Allegato 5** delle Linee Guide della Comunità Europea per gli Aiuti di Stato;
- avere un **consumo** medio annuo, sul triennio di riferimento, **maggiore di 1mln** di kWh;
- avere un'incidenza del **prezzo dell'energia sul V.A.L.** (Valore Aggiunto Lordo) **superiore al 20%**, oppure un'incidenza del prezzo dell'energia **sul fatturato maggiore del 2%**.

Dal 19 luglio 2016, le diagnosi redatte ai fini dell'[articolo 8 del D.Lgs. 102/2014](#) **devono essere eseguite da soggetti certificati** da organismi accreditati: **EGE** Esperti in Gestione dell'Energia (secondo la UNI CEI 11339) oppure Società di Servizi Energetici **ESCO** (secondo la UNI CEI 11352).

Una diagnosi energetica è una **valutazione sistematica di come venga utilizzata l'energia** dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale: identifica come l'energia viene gestita e consumata, ovvero:

1. **come e dove** l'energia entra nell'impianto, stabilimento, sistema o parte di attrezzatura;
2. dove essa venga **distribuita ed usata**;
3. come venga **convertita** tra i punti di ingresso ed i suoi utilizzi;
4. come essa possa essere utilizzata in modo **più efficace** ed in modo **più efficiente**;
5. contiene possibili **interventi di efficientamento**.

La Diagnosi deve essere redatta in **modo conforme ai dettami dell'[allegato 2 del D.Lgs. 102/2014](#)**; deve essere **aggiornata, quindi rifatta, ogni 4 anni** ed il rapporto deve essere **obbligatoriamente caricato sul portale dell'ENEA «Audit.102»**.

In un contesto in cui i dati ci dicono che **più del 70% delle aziende** utilizza **oltre il 40% dell'energia** consumata al di **fuori delle ore considerate produttive**, lo svolgimento di una **Diagnosi Energetica** è una grande opportunità; contestualmente all'installazione di un **sistema**

di monitoraggio dei consumi permette una **riduzione dei costi** energetici che può raggiungere anche il **30% su base annua**.

Ma veniamo alle **novità introdotte dal D.Lgs. 73 del 14 luglio 2020**. Il Governo italiano ha aggiornato le norme per l'efficienza energetica, **armonizzandole alla direttiva UE più recente, la 2018/2002**. L'obiettivo è quello di **promuovere e migliorare l'efficienza energetica per raggiungere entro il 2030** ambiziosi traguardi di risparmio energetico, un'indicazione messa al primo posto dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda l'argomento diagnosi energetiche le **novità** non sono così impattanti ma vanno sicuramente considerate:

- oltre alla sanzione (da 4.000€ a 40.000€, già introdotta nel 2014) viene introdotta un'ulteriore **sanzione da 1.500€ a 15.000€**, qualora l'azienda inadempiente non presenti la diagnosi entro il termine di 90gg prescritto dal MISE;
- dall'obbligo di diagnosi energetica **vengono escluse le grandi imprese** che hanno **consumi energetici** complessivi annui **sotto i 50 TEP** (circa 250.000kWh). Un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico stabilirà quale documentazione trasmettere per dimostrare questo requisito.
- **le imprese a forte consumo di energia** (che ricadono nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017) **dovranno** (anche se non grandi) **dare attuazione ad almeno uno (non tutti) degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi**, oppure adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 **nei 4 anni** che intercorrono tra le diagnosi. Se ciò non viene fatto, la sanzione va da 1.000 a 10.000 euro.

La diagnosi energetica è senza dubbio il **primo indispensabile passo** verso un **uso efficace, efficiente ed ecosostenibile dell'energia**.



**Contattaci
e scopri tutte
le opportunità**

800 94 24 24

 800 94 24 24

**Gruppo
FINSERVICE.com**
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

AGEVOLAZIONI

Riapre il bando Marchi+3

di Debora Reverberi



DIGITAL Master di specializzazione

LE MISURE DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0

Scopri di più >

A partire dalle ore 9:00 di oggi, 30.09.2020, potranno essere presentate le nuove domande di accesso al bando Marchi+3, a seguito della riapertura disposta dal decreto direttoriale Mise del 29.07.2020, con una dotazione aggiuntiva di risorse pari a 4 milioni di euro.

Con l'apertura dello sportello verranno differentemente gestite da Unioncamere le seguenti domande di agevolazione:

- le domande già presentate alla data del 10.06.2020, data di apertura del bando originario Marchi+3, alle quali è stato attribuito il numero di protocollo *on line* ma che non hanno trovato copertura finanziaria per insufficienza di risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all'esame istruttorio del soggetto gestore;
- le nuove domande, presentate compilando il *form on line* attivo dalle ore 9:00 di oggi al seguente link <https://www.marchipiù3.it/form/Form-Online-Bando.html>, saranno sottoposte a una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'[articolo 5, comma 3, D.Lgs. 123/1998](#), secondo l'ordine cronologico di assegnazione del protocollo e sino a esaurimento delle risorse. L'istruttoria delle domande si conclude entro 120 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del *form on line*.

La misura è finalizzata a sostenere le Pmi nella valorizzazione e nello sfruttamento economico dei titoli di proprietà industriale, in particolare agevolando l'estensione dei marchi all'estero attraverso le seguenti due linee di intervento:

- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

Entità dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un **contributo in conto capitale**, nel rispetto del Regolamento *de minimis* (l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa non può superare **200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari** o 100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), **non superiore all'80% dei costi ammissibili**, innalzato al 90% nel caso in cui la designazione interessa gli Stati Uniti d'America e/o la Cina.

Gli **importi massimi agevolabili** variano **in funzione della Misura A o B e della tipologia di servizio specialistico acquistato**.

Marchi+3	Entità del contributo in conto capitale	Agevolazione max per domanda di marchio depositata	Agevolazione max per impresa
Misura A	80% delle spese ammissibili sostenute	€ 6.000	€ 20.000
Misura B	80% delle spese ammissibili sostenute	€ 6.000 in caso di designazione di un solo Paese € 7.000 in caso di designazione di due o più Paesi	€ 20.000
Misura B USA e/o Cina	90% delle spese ammissibili sostenute	€ 7.000 in caso di designazione di USA o Cina € 8.000 in caso di designazione di Usa e/o Cina e uno o più Paesi	

Soggetti beneficiari

I **soggetti beneficiari** del bando sono le **imprese** che soddisfano alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- **micro, piccole e medie imprese**, classificate avendo riguardo ai criteri dimensionali comunitari definiti nella Raccomandazione 2003/361/CE e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005 e ss.mm.ii;
- **sede legale e operativa in Italia**;
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
- **titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione**;
- **avvenuta pubblicazione della domanda di registrazione del marchio oggetto di agevolazione, a decorrere dal 01.06.2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione**, sul Bollettino dell'EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell'OMPI (Romarin) per la Misura B e **avvenuto**

pagamento delle relative tasse di deposito.

Ad eccezione del requisito dimensionale e del requisito di avvenuta pubblicazione della domanda di registrazione del marchio all'estero, si deve **verificare il rispetto delle condizioni** di cui sopra **dalla data di presentazione della domanda fino al momento di erogazione.**

Soggetti esclusi

Sono escluse dall'agevolazione le seguenti imprese:

- **in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposte a procedure concorsuali;**
- aventi nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (**Lgs. 159/2011** e ss.mm.ii.);
- **escluse dagli aiuti de minimis**, ai sensi dell'[articolo 1 Regolamento CE 1407/2013](#).

Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato **all'acquisto dei seguenti servizi specialistici** le cui spese siano state **sostenute a decorrere dal 01.06.2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione** (con riferimento alla data di emissione delle fatture e dei pagamenti effettuati):

- **Progettazione del marchio**
- **Assistenza per il deposito**
- **Ricerche di anteriorità**
- **Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione**
- **Tasse di deposito.**

La misura rientra nel novero dei bandi Marchi+3, Disegni+4, Brevetti+, in relazione ai quali i rispettivi decreti direttoriali del Mise del 29.07.2020 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31.07.2020 hanno disposto la **riapertura grazie alla destinazione di fondi per ulteriori 43 milioni di euro.**

Si rammentano di seguito **le prossime date di apertura:**

Bando	Soggetto gestore	Risorse ulteriormente stanziate	Data di apertura
Marchi+3	Unioncamere	4 milioni di euro	Dalle ore 9.00 del 30.09.2020

Disegni+4 Unioncamere 14 milioni di euro
Brevetti+ Invitalia 25 milioni di euro

Dalle ore 9.00 del 14.10.2020
Dalle ore 12.00 del 21.10.2020

HOSPITALITY

Nel modello dichiarativo l'ultima quota del credito per riqualifica strutture alberghiere

di Leonardo Pietrobon

Scopri

TEAMSYSTEM HOSPITALITY

Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

CLICK



Con il modello dichiarativo 2020, relativo al periodo d'imposta 2019, trova espressione l'ultima quota del credito d'imposta a favore delle strutture ricettive, per la riqualificazione e il miglioramento dei propri immobili. Il credito d'imposta a cui si fa riferimento è quello introdotto con l'articolo 10 D.L. n. 83/2014, con il quale il Legislatore ha previsto la spettanza di un credito d'imposta alle strutture ricettive, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, che pongono in essere:

[CONTINUA A LEGGERE...](#)